

Appunti di diritto privato

Di Claudio Mellone.

Edizione 2021

*Aggiornato al D.M. 11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020
in vigore dal 1° gennaio 2021*

Gli appunti del manuale di diritto privato pubblicato su dirittoprivatoinrete.it
Può essere utilizzato da solo, oppure dopo aver letto quanto pubblicato sul sito, per un apprendimento e ripetizione più veloce.

Per esercitarsi

<https://www.dirittoprivatoinrete.it/domandeprivato/default.html>

Video corso sul negozio giuridico e contratto, 7 ore di lezione su:

<https://www.dirittoprivatoinrete.it/videocorsoprivato/negoziocontratto/default.html>

Video corso sulle obbligazioni, 10 ore e 40 minuti di lezione, su:

<https://www.dirittoprivatoinrete.it/videocorsoprivato/obbligazioni/default.html>

CAPITOLO 1 IL RAPPORTO GIURIDICO 11

1. FATTI E ATTI GIURIDICI.....	11
2. IL RAPPORTO GIURIDICO.....	11
3. CATEGORIE DI DIRITTI SOGGETTIVI.....	12
4. ULTERIORI SPECIFICAZIONI RELATIVE AI DIRITTI SOGGETTIVI	13
5. LE COSE E I BENI.....	13
6. I BENI DELLO STATO	17
6.A) I BENI DEL DEMANIO PUBBLICO	17
6. B) I BENI CHE FANNO PARTE DEL PATRIMONIO DELLO STATO.	18
7. PRESCRIZIONE.....	19
8. DECORRENZA E INDEROGABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE	20
9. PRESCRIZIONI PRESUNTIVE	21
10. SOSPENSIONE.....	21
11. INTERRUZIONE	22
12. DECADENZA	22
13. LA RETROATTIVITÀ.....	23
14. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E ANALOGIA.....	24

CAPITOLO 2 I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE 25

1. CAPACITÀ GIURIDICA	25
2. IL CONCEPITO	26
3. SCOMPARSA	26
4. ASSENZA.....	27
5. MORTE PRESUNTA.....	28
6. CASI PARTICOLARI DI MORTE PRESUNTA	29
7. CAPACITÀ DI AGIRE.....	29
8. LEGITTIMAZIONE.....	30
9. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.....	31
10. INTERDIZIONE GIUDIZIALE	32
11. INABILITAZIONE	33
12. INCAPACITÀ NATURALE	34
13. ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI.....	34
14. LA SEDE GIURIDICA DELLA PERSONA.....	36
15. I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ	37
16. LE PERSONE GIURIDICHE.....	39
17. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	40
18. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI.....	42

CAPITOLO 3 IL NEGOZIO GIURIDICO IN GENERALE 42

1. IL NEGOZIO GIURIDICO E L'AUTONOMIA PRIVATA	42
2. CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI	43
3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO	45
4. I SOGGETTI E LA RAPPRESENTANZA.....	45
5. LA RAPPRESENTANZA	45
5.A) LA PROCURA	46
5.C) REVOCA MODIFICA ED ESTINZIONE DELLA PROCURA.....	48
5.E) RAPPRESENTANZA SENZA POTERI E RATIFICA	48
5. F) LA RAPPRESENTANZA APPARENTE.....	49
5. G) IL CONFLITTO DI INTERESSI	49
6) LA VOLONTÀ	50
7) LA SIMULAZIONE	50
7.A) EFFETTI DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI	52
8) IL NEGOZIO INDIRETTO E IL NEGOZIO FIDUCIARIO	53
9) I VIZI DELLA VOLONTÀ	53
10. ERRORE	54
10.B) ERRORE VIZIO.....	54
11. VIOLENZA.....	56
13. FORMA DEL NEGOZIO GIURIDICO.....	58
14. CAUSA DEL NEGOZIO GIURIDICO	58
14.A) CAUSA ILLECITA.....	59
14.B) IL NEGOZIO IN FRODE ALLA LEGGE.....	60
14.C) I MOTIVI.....	60
15. GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO	61
16. LA CONDIZIONE.....	61
16.A) TIPI DI CONDIZIONE.....	62
16.B) VICENDE DELLA CONDIZIONE.....	62
16. C) SITUAZIONE GIURIDICA DURANTE LA PENDENZA DELLA CONDIZIONE.....	63
16.D) RETROATTIVITÀ DELLA CONDIZIONE.....	63
16.E) LA CONDIZIONE LEGALE.	63
17. IL TERMINE.....	63
18. IL MODO O ONERE.....	65
19. PATOLOGIA DEL NEGOZIO GIURIDICO	65
20. INEFFICACIA.....	66
21. NULLITÀ.....	66
21.A) AZIONE DI NULLITÀ.....	67
21.B) CONVERSIONE DEL NEGOZIO NULLO.....	68
21.C) CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ.....	68
22. ANNULLABILITÀ	68
23. RESCISSIONE.....	70
<u>CAPITOLO 4 GLI ATTI ILLECITI.....</u>	<u>71</u>

1. L'ATTO ILLECITO.....	71
2. STRUTTURA DELL'ATTO ILLECITO	73
2.A) CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER ATTO ILLECITO.....	74
2.B) INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE	74
2.C) CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE	74
2.D) LEGITTIMA DIFESA.....	75
3. CASI SPECIALI DI RESPONSABILITÀ	76
3.A) RESPONSABILITÀ DEGLI INCAPACI.....	76
3.B) RESPONSABILITÀ DEI GENITORI TUTORI E PRECETTORI.....	76
3.C) RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E COMMITTENTI	77
3.D) RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PERICOLOSE	77
3.E) RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA.....	77
3.F) RESPONSABILITÀ PER DANNO CAGIONATO DA ANIMALI	78
3.G) RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA ROVINA DI EDIFICIO.....	78
3.H) RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA VEICOLI	79
4. IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ATTO ILLECITO	81
4.A) DIFFERENZE CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO	81
5.) IL DANNO NON PATRIMONIALE	82

CAPITOLO 5 PROVA E PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI..... 84

1. LE PROVE IN GENERALE.....	84
2. LE PRESUNZIONI	85
3. L'ATTO PUBBLICO	85
4. LA SCRITTURA PRIVATA	86
5. CONFESIONE	87
6. GIURAMENTO	88
7. TESTIMONIANZA	89
8. LA PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI	89
9. LA TRASCRIZIONE.....	91

CAPITOLO 6 IL DIRITTO DI FAMIGLIA..... 92

1. LA PARENTELA E L'AFFINITÀ	92
2. GLI ALIMENTI	93
3. IL MATRIMONIO	95
4. PROMESSA DI MATRIMONIO.....	95
5. LE CONDIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO	95
6. LE PUBBLICAZIONI E LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO	96
7. LE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO	97
8. INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO	97

8.A) VIZI DEL CONSENSO.....	98
9. MATRIMONIO PUTATIVO	99
10. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO	100
11. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.....	101
11. A. DOVERE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI.....	102
11.B. RAPPRESENTANZA DEL MINORE AMMINISTRAZIONE DEI SUOI BENI.....	103
11.C. USUFRUTTO LEGALE SUI BENI DEL FIGLIO.	105
11.D. LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.....	105
12. L'ASCOLTO DEL MINORE.	106
13. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEL CASO DI CRISI DELLA COPPIA.....	107
13.A. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE.....	108
13.B. L'AFFIDAMENTO A UN SOLO GENITORE.....	108
14. DIRITTI E DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.....	109
15. SEPARAZIONE DEI CONIUGI.....	110
16. LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO.....	111
17. GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI.....	112
18. IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA	113
19. COMUNIONE LEGALE.....	113
19.A) AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNIONE	115
19.B) SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE.....	116
20. LA COMUNIONE CONVENZIONALE	117
21. SEPARAZIONE DEI BENI.....	117
22. FONDO PATRIMONIALE	118
23. LO STATO DI FIGLIO	118
24. LE AZIONI DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ, DI CONTESTAZIONE E RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO.	121
24.A. LA LEGITTIMAZIONE E I TERMINI NELLE AZIONI DI CONTESTAZIONE E RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO.	123
25. IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI AL DI FUORI DEL MATRIMONIO	124
25.A) IL RICONOSCIMENTO	124
25.B) IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VERIDICITÀ	126
25.C. LA TRASMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VERIDICITÀ.	127
26. DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ.....	128
27. ADOZIONE	128
28. ADOZIONE DEI MINORI	129
29. ADOZIONE DEI MAGGIORI D'ETÀ.....	130
<u>CAPITOLO 7 I DIRITTI REALI</u>	<u>131</u>
1. I DIRITTI REALI IN GENERALE	131
2. IL DIRITTO DI PROPRIETÀ	132

3. CARATTERISTICHE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ	132
3.A) LIMITI LEGALI	133
4. ESTENSIONE DELLA PROPRIETÀ.....	137
5. MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ	138
5.B) INVENZIONE	139
5.C) ACCESSIONE UNIONE E SPECIFICAZIONE.....	140
6. AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ	141
6.A) AZIONE DI RIVENDICAZIONE	141
6.B) AZIONE NEGATORIA.....	142
6.C) AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI.....	142
6.D) AZIONE PER APPOSIZIONE DEI TERMINI	143
7. COMUNIONE.....	143
7.A) LA QUOTA	144
7.B) USO DELLA COSA COMUNE E OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI	144
7.C) AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE.....	145
7.D) SCIoglimento DELLA COMUNIONE.....	145
8. CONDOMINIO NEGLI EDIFICI.....	145
8.A. DIRITTI E DOVERI DEI CONDOMINI.....	146
8.B. L'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINO.....	148
8.C. L'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI.	149
8.D. IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO.	150
9. SUPERFICIE.....	150
10. ENFITEUSI.....	151
11. USUFRUTTO	153
12. USO E ABITAZIONE.....	154
13. LE SERVITÙ PREDIALI	155
14. TIPI DI SERVITÙ	155
14.A) COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ.....	156
14.B) ESTENSIONE ED ESERCIZIO	157
14.C) ESTINZIONE E TUTELA DELLA SERVITÙ	158
15. IL POSSESSO	158
15.A) GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POSSESSO E LA DETENZIONE	159
15. B) ACQUISTO PERDITA E SUCCESSIONE NEL POSSESSO	160
15. C) IL POSSESSO DI BUONA FEDE E IL PRINCIPIO DELL'ARTICOLO 1153	162
15.D) L'USUCAPIONE	162
15.E) AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO.....	163
16. DIRITTI REALI DI GARANZIA.....	164

CAPITOLO 8 LE OBBLIGAZIONI..... 165

1. LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE	165
2. FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (ART. 1173 C.C.)	165

3. I SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE.....	165
4. LA PRESTAZIONE.....	166
5. I VARI TIPI DI OBBLIGAZIONE SECONDO IL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE ...	167
6. LA SOLIDARIETÀ	168
6.A) RAPPORTI ESTERNI E INTERNI TRA I DEBITORI E CREDITORI SOLIDALI E AZIONE DI REGRESSO.....	170
6.B) VICENDE DEI SINGOLI RAPPORTI NELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE.....	170
7. OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI	172
8. OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE.....	172
9. OBBLIGAZIONI GENERICHE.....	173
10. OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.....	174
11. L'OBBLIGAZIONE DEGLI INTERESSI.....	174
12. OBBLIGAZIONI NATURALI.....	176
13. LE MODIFICAZIONI DEI SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE	177
14. CESSIONE DEL CREDITO	177
15. SURROGAZIONE.....	179
16. LA DELEGAZIONE.....	180
17. ESPROMISSIONE.....	182
18. ACCOLLO.....	182
19. ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE	183
20. ADEMPIMENTO	183
21. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI.....	184
22. COMPENSAZIONE	185
23. CONFUSIONE	186
24. NOVAZIONE	186
25. DAZIONE IN PAGAMENTO	187
26. REMISSIONE DEL DEBITO	187
27. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE AL DEBITORE	188
28. LA RESPONSABILITÀ PER L'INADEMPIMENTO	189
30. RISARCIMENTO DEL DANNO	189
30. LA MORA DEL CREDITORE.....	191
31. LA MORA DEL DEBITORE	193
32. RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO	194
33. LA CLAUSOLA PENALE	195
34. CAPARRA.....	195
35. GARANZIE DELL'OBBLIGAZIONE.....	196
36. PRIVILEGI.....	196
37. PEGNO.....	197
38. IPOTECA	199
39. LA POSIZIONE DEL TERZO DEBITORE.....	201
39.A) L'ORDINE TRA LE IPOTECHE	202
39.B) LA RIDUZIONE E L'ESTINZIONE DELLE IPOTECHE.....	202
40. FIDEIUSSIONE	203

41. MANDATO DI CREDITO.....	203
42. ANTICRESI	204
43. I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE	204
43.A) AZIONE SURROGATORIA.....	204
43.B) AZIONE REVOCATORIA.....	205
43.C) ESPROPRIAZIONE DI BENI OGGETTO DI VINCOLI DI INDISPONIBILITÀ O DI ALIENAZIONI A TITOLO GRATUITO	206
43.D) SEQUESTRO CONSERVATIVO	207

CAPITOLO 9 I CONTRATTI IN GENERALE **207**

1. IL CONTRATTO IN GENERALE	208
2. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	209
3. CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI.....	209
4. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO	210
5. LA PROPOSTA IRREVOCABILE.....	211
6. OFFERTA AL PUBBLICO	212
7. LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE	213
8. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	213
9. CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI O FORMULARI	214
10. LE CLAUSOLE VESSATORIE	214
11. LE DEFINIZIONI GENERALI DEL CODICE DEL CONSUMO	215
11. A) LE CLAUSOLE VESSATORIE NEL CODICE DEL CONSUMO.....	215
12. IL CONTRATTO PRELIMINARE.....	217
13. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO E IL DIRITTO DI RECESSO	217
14. LA RELATIVITÀ DEL CONTRATTO	218
15. CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO.....	219
16. CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE E PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO	220
17. CONFLITTI TRA AVENTI DIRITTO SULLO STESSO OGGETTO	220
18. CESSIONE DEL CONTRATTO	220
19. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	221
20. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO	223
21 LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	223
22. LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	223
23. LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA	225
23. LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ	226

CAPITOLO 10 LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DAL CONTRATTO E DALL'ATTO ILLECITO **227**

1. LE PROMESSE UNILATERALI	227
1.A) PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO	227
2. PROMESSA AL PUBBLICO.....	228
3. GESTIONE DI AFFARI ALTRUI	228
4. RIPETIZIONE DELL'INDEBITO	229
5. INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO	230

CAPITOLO 11 LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE E LA DONAZIONE

1. LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE	231
2. APERTURA DELLA SUCCESSIONE.....	231
3. LA CAPACITÀ DI SUCCEDERE	232
4. IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ; L'EREDITÀ GIACENTE	233
<u>5. INDEGNITÀ.....</u>	<u>233</u>

6. PATTI SUCCESSORI	235
7. PATTO DI FAMIGLIA	235
8. RAPPRESENTAZIONE	236
9. SOSTITUZIONE.....	238
10. ACCRESCIMENTO	240
11. ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ.....	241
12. ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO.....	243
13. SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE.....	244
14. RINUNZIA ALL'EREDITÀ	245
15. AZIONI A TUTELA DELL'EREDE.....	246
15.A) LA PETIZIONE DI EREDITÀ	246
15.B) LA PETIZIONE DI EREDITÀ CONTRO I TERZI	247
15.C) L'EREDE APPARENTE	247
16. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA.....	248
17. LA SUCCESSIONE DEI PARENTI	248
18. LA SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE.....	250
19. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA	251
20. IL TESTAMENTO COME NEGOZIO GIURIDICO	251
21. FORME DEL TESTAMENTO	253
21.A) IL TESTAMENTO OLOGRAFO	253
21.B) IL TESTAMENTO PUBBLICO	254
21.C) IL TESTAMENTO SEGRETO.....	254
22. PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO E SEGRETO.....	255
23. GLI ELEMENTI ACCIDENTALI NEL TESTAMENTO.....	256

24. CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO.....	257
24. CAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO	257
26. INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO	259
27. CONVERSIONE SANATORIA E INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO	259
28. IL LEGATO	260
29. REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE	261
30. ESECUTORE TESTAMENTARIO	262
31. LA SUCCESSIONE NECESSARIA	263
32. I LEGITTIMARI E LE QUOTE LORO RISERVATE	264
33. LA QUOTA DI LEGITTIMA.....	266
34. AZIONE DI RIDUZIONE	266
35. AZIONE DI RESTITUZIONE	267
36. COMUNIONE E DIVISIONE DELL'EREDITÀ	267
37. LA DIVISIONE DELL'EREDITÀ	268
38. LA COLLAZIONE	269
39. DIVISIONE DEI DEBITI E PESI EREDITARI	270
40. LA DONAZIONE	270
41. CARATTERISTICHE DELLA DONAZIONE.....	272
42. LE DIVERSE FIGURE DI DONAZIONE.....	273
43. REVOCA DELLA DONAZIONE	274

Capitolo 1 Il rapporto Giuridico

1. Fatti e atti giuridici

- *Fatti giuridici*: sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti, oltre che nel mondo naturale, anche in quello giuridico; *si distinguono in*:
- *fatti naturali* sono causati da eventi naturali senza che vi sia la volontà dell'uomo, come i terremoti o una malattia mentale;
- *fatti umani o atti giuridici* sono posti in essere da un soggetto giuridico (uomo o persona giuridica) come frutto di un'attività consapevole e volontaria.

Gli atti giuridici sono degli atti umani e si possono dividere in:

- *Atti vietati* sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo fa nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno;
- *Atti leciti* sono posti in essere in maniera conforme al diritto;

Gli atti leciti, possiamo ancora dividerli in:

- *Negozi giuridici*, sono manifestazioni di volontà poste in essere per ottenere un determinato effetto giuridico. L'atto deve essere conforme alla volontà del soggetto sia in merito al contenuto sia in merito agli effetti ;
- *Atti giuridici in senso stretto*, sono tutti quegli atti posti in essere da un soggetto giuridico leciti e rilevanti. Gli effetti dell'atto sono disciplinati dalla legge e si producono in maniera automatica. In questi casi è irrilevante la volontà del soggetto che pone in essere l'atto in merito ai suoi effetti. Questi si produrranno anche contro la volontà di chi ha posto in essere l'atto.

Gli atti giuridici in senso stretto possono essere ulteriormente suddivisi in:

- *Atti o operazioni materiali*, sono pur sempre atti umani consapevoli, solo che si producono in seguito alla modificazione diretta del mondo materiale, come la scoperta del tesoro che produce immediati effetti giuridici(art.932 c.c.)
- *Dichiarazioni di scienza o di verità*, sono atti attraverso i quali un soggetto dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico (es. confessione).

2. Il rapporto giuridico

- *Nozione*: è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.

Può intercorrere tra due o più persone. Per semplicità consideriamo in questo rapporto solo due soggetti e abbiamo il:

Soggetto attivo, è colui cui l'ordinamento attribuisce un potere, ad esempio quello di pretendere il pagamento di un debito, detto anche titolare della posizione giuridica;

Soggetto passivo, è colui a carico del quale è posto il corrispettivo dovere, ad esempio quello di pagare il suddetto debito.

- Soggetto attivo e passivo sono *le parti*;
- I soggetti estranei al rapporto sono *i terzi*.

Qual è la fonte del potere riconosciuto al soggetto attivo?

Distinguiamo:

- *Diritto oggettivo*, è la norma di legge che in astratto prevede la possibilità di esercitare un determinato diritto (ad esempio le norme che prevedono i diritti di credito);
- *Diritto soggettivo*, è il potere di agire per soddisfare un proprio interesse; tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico al soggetto attivo e a lui spetta la scelta se farne uso o meno.

La fattispecie e la situazione giuridica.

- *Fattispecie*: quanto previsto in astratto dalla norma giuridica;
- *Situazione giuridica*: insieme dei fatti materiali che realizzano una determinata fattispecie.

3. Categorie di diritti soggettivi

Abbiamo tre categorie fondamentali diritti soggettivi:

1. Diritti assoluti;
2. Diritti relativi;
3. Diritti potestativi.

- *I diritti assoluti* si caratterizzano per fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Tipico diritto assoluto è il diritto di proprietà.
- *I diritti relativi* si possono far valere solo nei confronti di soggetti determinati. Tipici i diritti di credito: il creditore avrà nei confronti del debitore " una pretesa "; il debitore dovrà invece adempiere ad " un obbligo "; a guardar bene anche nei diritti assoluti possiamo individuare una pretesa, ma di diversa natura poiché questa è rivolta verso tutti i consociati.
- *I diritti potestativi*. In sostanza accade che una parte ha il pieno potere di realizzare una modificazione giuridica, mentre l'altra non può far altro che subire detta modificazione. Abbiamo quindi, da una parte (il lato attivo del rapporto) una posizione di " potere ",

mentre dall'altra (il lato passivo del rapporto) una posizione di "soggezione". Pensiamo alla comunione: se un bene è di proprietà di più soggetti (cioè in comunione) ognuno di loro potrà chiedere la divisione di detto bene, senza degli che gli altri possano fare nulla per impedirlo. È importante, quindi, ricordarsi i termini idonei per indicare le diverse situazioni;

Riassumendo ancora:

- *diritti assoluti*: lato attivo, abbiamo diritto soggettivo o pretesa generica; dal lato passivo abbiamo dovere di astensione;
- *diritti potestativi*: lato attivo abbiamo il potere; dal lato passivo la soggezione;
- *diritti relativi*: dal lato attivo abbiamo la pretesa; dal lato passivo un obbligo.

4. Ulteriori specificazioni relative ai diritti soggettivi

Le facoltà che sono i modi attraverso i quali si manifestano all'esterno i diritti soggettivi.

La fattispecie a formazione progressiva, che è l'ipotesi in cui l'acquisto del diritto non avviene immediatamente, ma sarà il risultato finale di una serie di atti.

Aspettativa: indica la situazione in attesa della realizzazione del suo diritto tutelata dall'ordinamento.

Onere: è frequente nel caso di diritti potestativi e indica un'attività che il titolare del diritto deve necessariamente svolgere per poter usare il suo potere.

5. Le cose e i beni

Il bene: Secondo l'art. 810 c.c. :” Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. Dal testo dell'articolo ci accorgiamo che non tutto quello che esiste in natura (le cose) può essere qualificato come bene, ma solo quelle "cose" che possono essere oggetto di diritti. Un bene per essere tale deve far riferimento a cose che esistono in quantità limitata e sono suscettibili di appropriazione.

Possiamo distinguere i beni in:

- *beni corporali*: sono tutti i beni che possono essere percepiti con i nostri sensi; questi beni hanno, quindi, materialità corporea come un anello o l'energia elettrica;
- *beni immateriali*: a differenza dei primi non hanno materialità corporea, non possono essere percepiti direttamente con i nostri sensi, ma solo attraverso l'intelligenza. Ne sono esempi gli stessi diritti e le opere dell'ingegno.

Proseguiamo delle nostre distinzioni puntualizzando quella tra beni mobili e beni immobili.

- *beni immobili*: sono tutti quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Ricordiamo, ad esempio, gli edifici, gli alberi e le costruzioni;
- *beni mobili*: sono beni mobili tutti quelli che non sono considerati beni immobili.

Per i beni immobili di regola è necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare. La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti "beni mobili registrati".

Altre importanti distinzioni si devono fare in relazione alle cose e i beni:

a) Cose generiche e cose specifiche.

- *Cose generiche*: la cosa è individuata per la sua appartenenza ad un genus;
- *Cose specifiche*: la cosa possiede una sua individualità che la distingue all'interno del suo genere.

b) Cose fungibili e infungibili.

- *Cose fungibili*: sono quelle che all'interno di un genere possono essere *facilmente sostituite* le une alle altre di identica utilità;
- *Cose infungibili*: sono quelle che non possono essere sostituite le une alle altre senza danneggiare l'interesse del creditore.

c) Beni consumabili e inconsumabili.

- *Beni inconsumabili*: sono quelli che hanno ad oggetto cose che si prestano ad un uso ripetuto come un vestito o un'automobile;
- *Beni consumabili*: sono quelli che possono essere utilizzati una sola volta come un litro di benzina.

d) Beni divisibili e indivisibili.

- *Beni divisibili*: hanno ad oggetto cose che possono essere frazionate in parti omogenee tali da conservare proporzionalmente il valore dell'intero;
- *Beni indivisibili*: hanno a oggetto cose che non possono essere frazionate in parti.

e) Beni presenti e futuri.

- *Beni presenti*: sono già esistenti in natura e possono essere oggetto di diritti reali, come la proprietà;

- *Beni futuri*: non sono ancora venuti ad esistenza. Tali beni non possono essere oggetto di diritti reali ma solo di rapporti obbligatori.

f) I frutti.

- *i frutti*: sono beni prodotti periodicamente da un altro bene senza che questo modifichi la sua natura o sua destinazione economica per effetto della produzione.

Possono essere:

- *Naturali*: provengono direttamente dalla cosa vi sia stata o meno l'opera dell'uomo come ad esempio i prodotti agricoli, delle miniere, i parti degli animali. I frutti naturali non sono considerati tali fino a quando non siano separati dalla cosa madre; è però possibile che siano considerati come cosa mobile futura.
- *Civili*: si traggono da una cosa come corrispettivo del suo godimento che altri ne abbia; sono frutti civili le rendite vitalizie gli interessi sui capitali il corrispettivo di locazioni ed i canoni enfiteutici.

g) I rapporti di connessione tra le cose.

- *Cose semplici*: sono formate dalla combinazione di diversi elementi, ma questi sono fusi tra loro in modo tale da perdere la loro individualità e da far apparire all'esterno l'esistenza di una cosa unica; una forma di pane è una cosa semplice.
- *Cose composte*: sono il frutto della combinazione di più elementi che conservano la loro individualità essendo ancora distinguibili gli uni dagli altri; un'automobile è sicuramente una cosa composta.
- *Cose accessorie*: una cosa è accessoria quando è in rapporto con un'altra cosa detta principale. La combinazione delle due cose non forma un bene nuovo rimanendo entrambe autonome sia da punto vista della funzione che da quello materiale.

La pertinenza:

- *Pertinenze (art. 817 c.c.)*: sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

Per creare il rapporto con la cosa principale saranno quindi necessari degli elementi che non riscontriamo nella cosa composta, e precisamente:

- *L'elemento oggettivo*: che consiste nel rapporto di servizio o ornamento rispetto alla cosa principale;
- *L'elemento soggettivo*: la volontà da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale di destinare la cosa al servizio od ornamento della cosa principale.

Una volta costituito il rapporto, la pertinenza segue la sorte della cosa principale anche se possono essere oggetto di distinti rapporti giuridici

Analizzando le singole figure di pertinenze possiamo ancora distinguere tra:

- *Pertinenze di immobile a immobile*: es. garage, pozzo;
- *Pertinenze di mobile ad immobile*: es. scaldabagno, attrezzi necessari alla coltivazione;
- *Pertinenze da mobile a mobile*: es. gli arredi di una nave, le scialuppe di salvataggio.

Il vincolo di pertinenza cessa quando viene meno l'elemento oggettivo o soggettivo, ad es. quando la cosa è stata venduta o è perita.

h) Le universalità.

- *Nozione: sono gli insiemi di cose mobili o di rapporti giuridici considerati in maniera unitaria (art. 816 c.c.).*

Le caratteristiche essenziali nell'essere composta da una *pluralità di cose mobili* e dal fatto che tutte queste appartengano *allo stesso proprietario*; c'è bisogno, inoltre, della volontà del proprietario stesso di destinarle *ad uno scopo comune*. Come esempi di universalità di fatto possiamo citare una biblioteca, un gregge o l'azienda, anche se per quest'ultima vi sono dei dubbi circa la sua natura di universalità patrimoniale, vista l'eterogeneità gli elementi di cui è composta.

Per le universalità :

- è possibile chiedere la tutela attraverso l'azione di manutenzione che, vedremo, non è concessa per i beni mobili.
- Per le universalità di mobili non si applica la regola "il possesso vale titolo" nel senso che non si acquista la proprietà con la semplice trasmissione possesso. È comunque possibile che i singoli beni che compongono l'universalità siano oggetto di diversi rapporti giuridici: se sono possessore di una biblioteca posso venderla per intero, ma anche alienare singolarmente i libri che la compongono.

i) Il patrimonio

- *Nozione: è l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi rilevanti economicamente e facenti capo ad un soggetto.*

Ogni patrimonio ha un suo unico titolare, tuttavia in certi casi si permette che siano creati altri patrimoni separati o autonomi da quello del titolare; abbiamo quindi:

- *Il patrimonio separato*: è un complesso di beni che in virtù di una speciale destinazione formano un patrimonio distinto da quello del titolare. Tipico è il fondo patri-

moniale ex art. 167 c.c. dove i coniugi costituiscono un patrimonio separato di beni mobili e immobili per far fronte ai bisogni della famiglia;

- *Il patrimonio autonomo*: tipico delle società di persone, costituisce la principale garanzia per i debiti della società. Di questo patrimonio non possono disporre i soci sino allo scioglimento della società. Ricordiamo poi i patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis e ss. c.c.

6. I beni dello Stato

I beni possono appartenere allo Stato o a privati e questi beni sono soggetti alle regole del codice civile, così come alle altre leggi che riguardano i privati.

Tuttavia il beni dello Stato possono godere di un particolare regime giuridico, diverso da quello previsto per i privati, ma questo regime giuridico non è omogeneo, perché può far riferimento a tre situazioni diverse:

- 1) Beni demaniali (art. 822);
- 2) Beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826);
- 3) Beni dello Stato che non rientrano nei primi due, e che quindi fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato.

6.a) I beni del demanio pubblico

- *Nozione: i beni demaniali appartengono allo Stato o a enti territoriali minori come il Comune. Sono indicati nell'art. 822 c.c. e si distinguono in due categorie: 1. Beni del demanio necessario, che possono appartenere solo allo Stato; 2. Beni del demanio accidentale o eventuale, che possono appartenere allo Stato o ad altri enti territoriali, ma anche a soggetti diversi da questi ultimi. Tutti i beni demaniali sono sottoposti a un particolare regime giuridico, che consiste nella inalienabilità e nell'impossibilità di costituzione di diritti di terzi, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge.*

Facciamo degli esempio per individuare le due categorie di beni demaniali e pensiamo agli immobili d'interesse storico. Questi possono appartenere anche a privati (come un antico castello con tanto di fantasmi), ma se appartengono allo Stato sono beni demaniali del demanio accidentale e quindi saranno sottoposti al regime giuridico de beni demaniali. I fiumi, invece, possono appartenere solo allo Stato, e sono sottoposti al regime giuridico demaniale. I fiumi, quindi, fanno parte del demanio necessario.

Vediamo allora come l'art.822 c.c. individua le due categorie di beni.

- *Beni che fanno parte del demanio pubblico necessario*: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
- *Beni che fanno parte del demanio pubblico eventuale o accidentale*: se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine

gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Abbiamo parlato dei beni demaniali che appartengono allo Stato, ma ci sono anche beni che possono appartenere agli enti pubblici territoriali, come il Comune. Per i beni appartenenti alle Regioni

a statuto speciale o ordinario) la regolamentazione è in leggi speciali.

Dei beni di Comuni e Province si occupa l'art. 824 c.c. secondo cui: *I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.*

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

I comuni e le province, quindi, possono essere anch'essi proprietari di beni che fanno parte del demanio accidentale (non di quello necessario) e in tal caso il regime giuridico di detti beni sarà quello del demanio.

Prima di vedere qual è il regime giuridico dei beni demaniali è però necessaria una precisazione. I diritti reali costituiti a favore di un bene demaniale hanno un particolare regime giuridico che è quello del demanio (art. 825 c.c.).

Vediamo allora la particolare condizione giuridica dei beni demaniali:

- *Inalienabilità*: I beni che fanno parte del demanio pubblico possono essere alienati solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
- *Impossibilità di costituire diritti a favore di terzi su tali beni*: di conseguenza non sarà possibile costituire diritti reali di godimento su tali beni, ipotecarli, usucapirli, pignorarli, ipotecarli, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. L'uso di questi beni è di regola attribuito ai privati mediante concessione amministrativa.

6. b) I beni che fanno parte del patrimonio dello Stato.

- *Nozione (art. 826 c.c.): sono i beni che non fanno parte del demanio e che appartengono allo Stato e gli altri enti territoriali fanno parte del patrimonio dello Stato e di detti enti. Questi beni si distinguono, a loro volta, in beni che fanno parte del patrimonio indisponibile e beni che fanno parte del patrimonio disponibile.*

La differenza tra beni che fanno parte del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile sta in questo:

- quelli che appartengono al patrimonio indisponibile, pur non essendo beni demaniali, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;

- quelli che appartengono al patrimonio disponibile sono soggetti alle regole del codice civile salva l'applicazione delle regole particolari che li riguardano.

I beni del patrimonio indisponibile, quindi, poiché non possono essere sottratti alla loro destinazione, non possono essere alienati, ipotecati o usucapiti ma solo se queste operazioni li sottraggano alla loro destinazione.